



**Questura di Bologna**

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

**UNIONE  
RENO GALLIERA**

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE "RENO GALLIERA" E LA  
QUESTURA DI BOLOGNA  
PER L'ACCESSO AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E  
LETTURA TARGHE  
E CONSEGUENTE NOMINA DI "DESIGNATI AL TRATTAMENTO"**

*ATTO DI DESIGNAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'UNIONE "RENO GALLIERA" (COMUNI DI ARGELATO, BENTIVOGLIO, CASTELLO D'ARGILE, CASTEL MAGGIORE, GALLIERA, PIEVE DI CENTO, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN CASALE) PER LA QUESTURA DI BOLOGNA ex art. 2 quaterdecies D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)*

L'Unione "Reno Galliera", rappresentata dal Presidente pro-tempore Stefano Zanni, in forza della deliberazione di Giunta dell'Unione n. 87 del 15 ottobre 2024, esecutiva;

la Questura di Bologna, rappresentata dal signor Questore, dr. Antonio Sbordone;

**PREMESSO**

- Che molti dei comuni della Città Metropolitana di Bologna si sono dotati di sistemi di videosorveglianza e/o di sistemi di lettura targhe formati da varie tipologie di telecamere, che d'ora in poi verranno definiti "Sistema di Videosorveglianza", come meglio riportato in calce al presente atto di designazione;
- Che i comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale (Città Metropolitana di Bologna) hanno conferito all'Unione "Reno Galliera" la funzione di polizia amministrativa locale e per il tramite del Corpo di Polizia Locale "Reno Galliera" gestiscono in maniera unitaria i loro impianti di videosorveglianza;

**VISTI**



- il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante: *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* ed in particolare - per la parte che qui rileva - l’art. 2, comma 1, lett. f), con il quale è stato introdotto l’art.2-quaterdecies nel corpus del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196: *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- la recente riforma della privacy introdotta con la conversione del D.L. 139/2021 nella legge n. 205 in vigore dall’8 dicembre 2021, che dettaglia il perimetro della base giuridica di trattamento dei dati per le pubbliche amministrazioni;
- il D.L. n. 14/2017, convertito nella legge n. 48/2017 *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”* che ha introdotto la definizione di sicurezza urbana come *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile”*. Lo stesso decreto ha disciplinato, anche in attuazione dell’art. 118 co.3 Cost., le modalità e gli strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province Autonome ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la sicurezza integrata, con la definizione delle linee guida delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana approvate il 28.01.2018, le quali riconoscono che l’utilizzo di sistemi che garantiscono il controllo tecnologico del territorio comunale costituisce un aspetto fondamentale per lo sviluppo delle politiche per la sicurezza integrata, in quanto in grado di assicurare un video controllo sul piano fenomenico del degrado urbano e della criminalità diffusa;
- l’art. 14 co. 2 della L. n. 121/1981, secondo cui il Questore ha la direzione, responsabilità ed il coordinamento – a livello tecnico operativo – dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nel cui *genus* rientra la *species* della sicurezza urbana, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 225/UAG/2014-49794-U del 28 luglio 2014, nella quale si afferma che, in un modello sistemico di sicurezza, *“il Questore assume rilevanza fondamentale in quanto viene posto al centro di un articolato sistema di interscambio conoscitivo che ne qualifica ulteriormente il ruolo di coordinamento tecnico operativo tra coloro che, in ambito provinciale, sono chiamati a fornire risposte adeguate alle sempre più complesse esigenze della collettività”*;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 558/SICPART/421.2/70 del 2 marzo 2012 prot. 224632 che sottolinea come la cooperazione tra le Forze di Polizia a competenza generale e le Polizie Locali *“può trovare nella gestione dei sistemi di videosorveglianza una possibile risposta e contribuire a innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza o di vivere la Città in sicurezza”* e che più in generale, il

D.Lgs. n. 92 del 2008 recante "Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio" prevede la necessità di realizzare una efficiente ed efficace collaborazione tra le Polizie Locali e gli organi delle Forze di Polizia a competenza generale;

- gli eventuali singoli patti per la sicurezza sottoscritti tra i vari Sindaci della Città Metropolitana di Bologna ed il Prefetto della Provincia di Bologna;

#### CONSIDERATO CHE

- per sistema di videosorveglianza si intende l'insieme di apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, ivi comprese fototrappole, lettori di targhe e similari;
- i sistemi di videosorveglianza indicati in premessa sono stati installati dai vari comuni per finalità di tutela della sicurezza urbana e realizzati per consentirne l'utilizzo anche da parte delle forze di polizia, ognuna per le specifiche finalità istituzionali;
- vi è quindi interesse ad avere accesso ai già menzionati sistemi per finalità di pubblica sicurezza e di indagine di polizia giudiziaria, anche d'iniziativa;
- è opportuno che i comuni dotati di sistemi di sicurezza ed il Questore di Bologna sottoscrivano un accordo che stabilisca le condizioni e le modalità di accesso ai dati, anche a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in materia di protezione dei dati personali;

#### CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- la principale novità introdotta dal richiamato Regolamento UE 2016/679 è costituita dal principio di "responsabilizzazione" (c.d. "*accountability*"), che attribuisce ai Titolari del Trattamento il compito di assicurare ed essere in grado di comprovare sempre e comunque il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e di adottare quelle misure che vengano valutate a ciò più idonee ed opportune, a seconda del caso di specie e della realtà organizzativa di riferimento;
- il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, rientra nel perimetro di applicazione di cui al D.Lgs. n. 51/2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo;
- l'art. 2-quaterdecies: "*Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati*" prevede che:
  1. il titolare e/o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche espressamente designate, che operano sotto la loro autorità;
  2. il titolare e/o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta;
- su tali basi il Titolare del Trattamento può, nell'ambito della propria organizzazione, prevedere l'attribuzione di specifici compiti e funzioni relativi al trattamento dei dati personali a persone

fisiche (“Designati al Trattamento”), le quali, in ragione del loro ruolo, intervengono in maniera strategica e, nell’ambito della propria area di competenza, per la corretta gestione della privacy;

- ad oggi l’implementazione dei vari collegamenti dei sistemi comunali al Sistema Controllo Nazionale Targhe e Transiti per finalità di prevenzione e polizia giudiziaria, la cui base di dati può essere gestita esclusivamente dal Ministero dell’Interno, richiede un iter di partecipazione attiva da parte dei suddetti Enti, ivi comprese le spese necessarie al collegamento terminale con le sedi delle Questure, il quale prevede la stipula di appositi Protocolli in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;
- le implementazioni in parola, auspicabili da parte degli enti territoriali, per ragioni di oggettiva difficoltà tecnico/economica/decisionale, sono state solo in parte improntate con la realizzazione in sede locale dei sistemi indipendenti citati in precedenza, i quali consentono comunque ai singoli titolari dei dati di autorizzare l’accesso a soggetti qualificati per ulteriori finalità di ordine e sicurezza pubblica e polizia giudiziaria;

#### CONVENGONO CHE

- il Questore della Provincia di Bologna potrà accedere al sistema di videosorveglianza dell’ente locale che aderisce al presente atto, unicamente in relazione al sistema di lettura targhe, per le finalità istituzionali attribuite dalla legge e con la qualifica di autorizzato al trattamento dei dati personali di cui alla vigente normativa in tema di tutela dei dati personali;
- a tal fine, l’accesso al sistema di videosorveglianza avverrà autorizzando, di concerto con il Titolare, gli operatori indicati dal Questore di Bologna mediante modalità tecniche che consentano una connessione protetta e l’accesso ad applicativi dedicati;
- l’ente locale aderente si riserva la facoltà di apportare le modifiche e gli aggiornamenti che riterrà necessari ai propri sistemi ed agli applicativi al fine di migliorare funzionalità, prestazioni e sicurezza degli stessi; qualora tali modifiche comportino una variazione delle modalità di fruizione dei servizi forniti, l’ente locale provvederà ad inviare al Questore opportuna comunicazione;
- per la tutela della riservatezza verranno creati per il personale della Questura designato, *account* individuali di accesso, nel numero necessario e con diversi profili autorizzativi in aderenza al principio del *need to know*;
- l’accesso al sistema di lettura targhe, con creazione di accessi autonomi e indipendenti alle Forze di Polizia e conseguente titolarità autonoma tra diverse Forze di Polizia, solo per quanto riguarda gli O.C.R.;
- non è consentita la fruizione dei servizi a mezzo di smartphone e sarà possibile utilizzare le seguenti funzioni per il sistema di lettura targhe: visualizzazione *real time*, visualizzazione elenco targhe con giorno/ora del passaggio, inserimento di targhe in *black list*;
- resta a carico di entrambi i soggetti in convenzione, l’adozione di eventuali misure tecniche e organizzative che assicurino il trattamento dei dati personali oggetto di trattamento. Entrambe le parti, pertanto, si impegnano ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione,

perdita anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta;

- l'atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali nei confronti della Questura di Bologna ha validità limitatamente al periodo di collaborazione e si intende revocato di diritto alla cessazione del medesimo;
- la nomina si estende ai singoli dipendenti indicati dal Questore di Bologna e autorizzati dall'ente locale. A tale fine, quindi, la Questura comunicherà i nominativi (nome, cognome, codice fiscale e quant'altro necessario) degli incaricati individuati per l'accesso ai sistemi di videosorveglianza per i quali l'ente locale creerà, anche mediante referenti tecnici, i corrispondenti *account* individuali di accesso. Il Questore si impegna, nel contempo, a richiedere con tempestività all'ente locale la cessazione degli *account* non più necessari, in quanto destinati ad incaricati non più autorizzati. Si procederà, a tal fine, ad inoltrare il modulo predisposto dall'ente locale ad apposito indirizzo pec unitamente ad una richiesta cumulativa e riepilogativa da parte della Questura di Bologna;

### ULTERIORI SPECIFICHE

1. l'impiego degli impianti di videosorveglianza descritti è vincolato a necessità tecniche, nonché a vincoli amministrativi e, esclusivamente per l'ente locale firmatario, ai propri vincoli di bilancio ma si esclude qualsivoglia onere finanziario ulteriore derivante da tale convenzione a carico delle parti firmatarie;
2. i firmatari del presente atto, se necessario, concorderanno in sede tecnica tutte le ulteriori misure necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
3. l'ente locale firmatario garantisce di aver adempiuto all'obbligo di affiggere, ove non ostino in concreto specifiche ragioni di sicurezza pubblica, ovvero di prevenzione, accertamento e repressione di reati, un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze, leggibile prima di entrare nel raggio di azione delle telecamere;
4. la durata del presente accordo di nomina è fissata in anni 5, automaticamente rinnovati per un egual periodo, salvo contraria decisione da comunicare nelle forme opportune;
5. l'ente locale avrà la possibilità di emendare unilateralmente i termini del presente accordo solo laddove le modifiche riguardino aspetti marginali e/o suscettibili di evoluzione (ad esempio, modalità nell'accesso al sistema o implementazione delle telecamere autorizzate) e, comunque, con una comunicazione obbligatoria a mezzo pec all'indirizzo [dipps114.00m0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps114.00m0@pecps.poliziadistato.it). Nel successivo termine di 15 giorni, la Questura di Bologna comunicherà le proprie eventuali osservazioni, proposte integrative o di rinegoziazione dei termini della propria adesione, altrimenti le modifiche si riterranno automaticamente accettate.

È comunque fatta salva, sempre, la richiesta di riesame da parte di ognuna delle due parti.

### SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

#### Caratteristiche tecniche del sistema

Il Sistema di Videosorveglianza è formato da varie tipologie di telecamere, tra le quali alcune di tipo brandeggiabile e altre di tipo fisso con risoluzione variabile (HD, 4K), alcune delle quali in grado di rilevare targhe con tecnologia OCR e da telecamere destinate alla sorveglianza del flusso veicolare su strada, in grado di leggere le targhe dei veicoli in transito. Il flusso dati generato dalle telecamere viene inviato tramite reti IP su appositi server fisici custoditi nella sala controllo opportunamente allestita e dotata di serratura di sicurezza o, in residuali casi, su un cloud qualificato della Pubblica Amministrazione. Tale sala è gestita, per la parte tecnica dei server di registrazione, dalla società alla quale è stata data la manutenzione dell'intero sistema di videosorveglianza. Il flusso dati e le immagini sono resi disponibili alle Centrali Operative delle Forze di Polizia attraverso l'accesso da remoto con apposite credenziali di accesso da apposite piattaforme web garantite dai fornitori del servizio e ove tecnicamente consentito dai vari sistemi installati. Le immagini salvate nei vari server, sono conservate e automaticamente cancellate, indipendentemente dalla capacità degli *storage*, dopo il periodo massimo stabilito da ogni singolo ente locale. Come sopra evidenziato, rientrano nella presente convenzione esclusivamente le telecamere di lettura targhe con sistema O.C.R.

## OBLIGHI PER L'AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO

Il Presidente dell'Unione "Reno Galliera", nella sua qualità di rappresentante legale del titolare del trattamento, per le finalità di sicurezza urbana, individua i soggetti autorizzati al trattamento che, in tal caso, viene individuato nel Questore *pro tempore* della Provincia di Bologna nel rispetto delle disposizioni impartitegli ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 51 del 2018.

### Misure tecniche ed organizzative

In chiave generale, il Questore di Bologna e suoi soggetti autorizzati si obbligano ad utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali o, più in generale, per finalità di pubblica sicurezza nel rispetto del Codice per la protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 51/2018, sempre rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite.

Seguono le misure tecniche e organizzative che l'Autorizzato al trattamento deve attuare in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del presente atto di nomina.

### **1. Controllo Accesso Fisico**

1.1. L'Autorizzato al Trattamento deve attuare e mantenere misure per controllare l'accesso fisico.

In particolare deve:

- (a) impedire l'accesso ai sistemi di videosorveglianza ed elaborazione dati alle persone non autorizzate;
- (b) se predisposti, proteggere gli uffici in cui vengono trattati i dati, adottando misure adeguate contro l'accesso da parte di persone non autorizzate.

### **2. Controllo Accesso logico**

2.1. L'Autorizzato al Trattamento deve attuare e mantenere misure per controllare l'accesso logico.

In particolare, deve:

- (a) impedire che i sistemi di videosorveglianza ed elaborazione dei dati vengano utilizzati senza autorizzazione;

- (b) concedere al proprio personale l'accesso ad applicazioni che trattano i dati personali solo nella misura strettamente necessaria allo svolgimento della loro funzione;
- (c) assicurarsi che il controllo dell'accesso logico sia supportato da un sistema di autenticazione.

### 3. Controllo Accesso ai Dati

3.1. L'Autorizzato al Trattamento deve attuare e mantenere misure per controllare l'accesso ai dati. In particolare, deve:

- (a) garantire che le persone abilitate a visionare i sistemi abbiano accesso solo ai dati per i quali abbiano il diritto di accesso;
- (b) concedere l'autorizzazione di accedere ai dati personali solo al personale che abbia necessità di accedervi per svolgere le proprie funzioni. Inoltre, l'Autorizzato al Trattamento concederà al proprio personale solo il livello di accesso per svolgere le rispettive funzioni.
- (c) effettuare attività di *audit* sul proprio sistema, basato su monitoraggio statistico delle transazioni e su meccanismi di *alert* idonei all'individuazione di comportamenti anomali o a rischio degli utenti.

### 4. Controllo dei Trasferimento

4.1. L'Autorizzato al Trattamento deve attuare e mantenere misure per controllare la divulgazione dei dati, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati. In particolare, deve:

- (a) garantire che i dati personali non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione durante l'accesso ai sistemi di videosorveglianza e che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi è previsto il trasferimento di dati personali mediante mezzi di trasmissione dati;
- (b) crittografare tutti i dati personali qualora siano archiviati in un ambiente senza controllo di accesso fisico o nel caso siano memorizzati o trasferiti al di fuori del sistema di controllo di accessi, logico e fisico.

In tal senso, il Questore di Bologna garantisce l'adozione al proprio interno di:

- procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
- regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza, quali ad esempio: identificazione univoca di una persona fisica, processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa, procedura di autenticazione dell'utente protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;
- procedure di accesso effettuate soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla propria rete IP e/o dotata di certificazione digitale atta a identificare in maniera univoca la postazione di lavoro accedente.

### 5. Controllo dell'incarico

5.1. L'Autorizzato al Trattamento deve attuare e mantenere misure per verificare l'adempimento dell'incarico. In particolare, deve:

- (a) garantire che i dati siano trattati in modo strettamente conforme alle istruzioni del Titolare del Trattamento;
- (b) eseguire il trattamento solo in conformità all'atto di designazione e alle misure tecniche concordate;
- (c) effettuare controlli periodici sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazioni e sul loro utilizzo, così da garantire l'attualità delle utenze attive.

## 6. Responsabilità e manleve


Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna parte per i trattamenti operati dall'altra.

L'Autorizzato al Trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con la violazione da parte dello stesso e suoi delegati delle disposizioni contenute nel presente accordo.

Le parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danni, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati – a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna di esse.

San Giovanni in Persiceto, 9 dicembre 2024

  
Il Questore di Bologna  
Antonio Sbordone

  
Il Presidente dell'Unione "Reno Galliera"  
Stefano Zanni

